



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Finanze e tesoro)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

119<sup>a</sup> seduta: mercoledì 24 gennaio 2024

Presidenza del vice presidente MELCHIORRE

## INDICE

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fi-**

*scali e incentivi agli investimenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 6

TURCO (M5S) . . . . . 6

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(816) Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 816.

In sostituzione del relatore, senatore Borghesi, illustrerò io il provvedimento in titolo.

L'articolo 1 reca la definizione di *start-up* innovativa e di PMI innovativa, richiamando le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 e nell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015.

L'articolo 2, al comma 1, interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in *de minimis* per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente. In caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Ai sensi del comma 2, tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in commento in 1,8 milioni dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica).

L'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto « Sostegni-bis »), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese *start-up* innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in *start-up* e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Più in dettaglio il comma 1, lettera *a*), della proposta in esame modifica l'articolo 14, comma 1, secondo periodo del decreto-legge « Sostegni-bis » già menzionato. Con le modifiche proposte, espungendo il riferimento all'articolo 29-bis si elimina l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime *de minimis*. Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento. Il comma 1, lettera *b*), n. 1 intende modificare l'articolo 14, comma 2, del decreto « Sostegni-bis », che esenta da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni. Le disposizioni in esame aggiungono un'ulteriore condizione per godere dell'esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (cosiddetto GBER – *General Block Exemption Regulation*). Con le modifiche proposte, per godere dell'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: non avere operato in alcun mercato; operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. Analogamente a quanto disposto dalla lettera *a*), si espunge il riferimento alle agevolazioni fiscali in *de minimis*, in modo che restino agevolati i soli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015. La lettera *c*) del comma 1 introduce il comma 2-bis all'articolo 14. Esso esenta dalle imposte sui redditi i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative o di una o più PMI innovative. Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le *start-up* innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative. La lettera *d*) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 14, che nella sua formulazione vigente

concede specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in *start-up* e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze, purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese *start-up* innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Le modifiche proposte, al fine di evitare fenomeni di abuso, dispongono che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell'agevolazione in esame, debbano essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021; comprendono, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei già commentati requisiti, previsti dal citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014; dispongono che non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di *start-up* e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione. La lettera *e*) del comma 1 sostituisce l'articolo 14, comma 4, che nella sua formulazione vigente subordina all'autorizzazione della Commissione UE l'operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze. Con le modifiche proposte, si chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative (commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14) sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE) n. 651 del 2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Il comma 2 dell'articolo 3, come modificato dalla Camera, chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR, di cui all'introdotta comma *2-bis*, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 3 incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029 il FISPE. Il comma 4, inserito dalla Camera, dispone che alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*).

Infine, l'articolo 4 propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS). Più in dettaglio le modifiche in esame (lettera *a*)) propongono di innalzare da 25 a 50 milioni il limite patrimoniale previsto per le SiS dall'articolo 1 del Testo unico della finanza (TUF) a fini definitivi e (lettera *b*)) ai fini delle disposizioni che regolano la costituzione di SiS da parte di soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrat-

tuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS. A tal fine, la lettera *b*) interviene sull'articolo 35-*undecies* del TUF.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, per quanto riguarda il principio di sostegno alla imprenditoria giovanile, esprimiamo il nostro pieno sostegno. Segnalo però che il provvedimento non prevede agevolazioni o forme di garanzia per l'accessibilità al credito, che potrebbero venire da SACE o da Mediocredito Italiano, al fine di coprire almeno parte delle risorse necessarie per avviare l'attività di impresa. Preannuncio pertanto un orientamento di astensione del MoVimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,35.*



